

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.6 della relatrice e relativi subemendamenti</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta emendativa approvata</i> ) .....	47
DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42

##### RISOLUZIONI:

7-00286 Congedo: Modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2248 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	48

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.*

##### La seduta comincia alle 15.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 2384 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, con riferimento ai ricorsi presentati dal gruppo PD e dal gruppo Lega avverso il giudizio espresso, rispettivamente, sull'emendamento Stefanazzi 1.3 e sugli articoli aggiuntivi Cavandoli 1.01 e Molinari 1.02, conferma la pronuncia di inammissibilità espressa nella seduta del 3 giugno 2025, sulla base delle medesime motivazioni in quella sede illustrate.

Avverte inoltre che l'emendamento Lovocchio 1.4 è stato ritirato dai presentatori.

Ricorda poi che mercoledì 4 giugno, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.6 della relatrice, e che sono stati presentati 6 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Comunica che debbono considerarsi inammissibili il subemendamento Merola 0.1.6.2, fatta eccezione per le disposizioni di

cui alla lettera *b-bis*), numero 3), capoverso numero 1), in quanto introduce numerose ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nell'emendamento della relatrice, ad esse non correlate, nonché il subemendamento D'Alfonso 0.1.6.6, limitatamente alla parte consequenziale, poiché introduce ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nell'emendamento della relatrice, ad esse non correlate e recanti nuovi parametri per la definizione dei criteri di delega in materia di giochi.

Invita quindi la relatrice e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative presentate, fatta eccezione per l'emendamento 1.6 a sua firma, del quale raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Merola 1.1, nonché i subemendamenti Tabacci 0.1.6.1, Merola 0.1.6.2 – per la parte ritenuta ammissibile – Merola 0.1.6.3, Toni Ricciardi 0.1.6.4, Stefanazzi 0.1.6.5 e D'Alfonso 0.1.6.6, quest'ultimo limitatamente alla parte ritenuta ammissibile.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.6 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO *presidente*, avverte che l'emendamento L'Abbate 1.2 è stato sottoscritto dall'onorevole Alifano.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento L'Abbate 1.2, evidenziando che esso persegue lo scopo di tutelare i livelli occupazionali delle imprese in crisi che sono destinatarie delle agevolazioni introdotte dal disegno di legge in esame. L'emendamento subordina infatti l'accesso al regime agevolato alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia occupazionale e di responsabilità sociale.

Invita dunque i colleghi ad approvare la proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.2.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, volto a modificare ed integrare i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, sottolinea come esso sollevi due importanti questioni: anzitutto la necessità di un'ulteriore equiparazione tra la magistratura ordinaria e quella tributaria; in secondo luogo l'esigenza che sia garantita la effettiva terzietà dell'ordinamento statale rispetto alla giustizia tributaria.

Evidenzia – anche richiamando le dichiarazioni rese dal collega Bagnai nel corso della scorsa legislatura – che esiste una differenza concettuale tra autonomia e indipendenza della magistratura. A tale proposito, ribadisce la necessità di eliminare la condizione di minorità della magistratura tributaria nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto considerato, dichiara che si accontenterebbe, qualora non risultasse possibile modificare già oggi il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento in esame, di un sostegno per così dire « figurativo » da parte degli stessi. Con questo ultimo termine, mutuato dalla categoria dei contributi figurativi – in quanto solo fittiziamente versati all'Inps dal lavoratore – invoca un sostegno volto quantomeno a riconoscere la bontà dell'emendamento, con la conseguente assunzione di un impegno per un suo futuro recepimento.

Conclusivamente, sottolinea come la composizione della magistratura tributaria sia più omogenea di un tempo, anche grazie al reclutamento tramite concorsi pubblici avviato di recente, e tale allineamento della magistratura tributaria a quella ordinaria, facilita, a suo parere, l'affermazione di una maggiore autonomia della prima. Rinnova quindi al Governo, alla relatrice e al Presidente della Commissione la richiesta di un sostegno alla propria proposta emendativa.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, in risposta alle sollecitazioni testé espresse, evi-

denzia come il testo del provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera c), proprio nella prospettiva evocata dall'onorevole D'Alfonso, inserisca, tra i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nella revisione del settore del contenzioso tributario, giustappunto l'esigenza di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alfonso 1.5.

Marco OSNATO *presidente*, essendosi concluse le votazioni, avverte che il testo, come modificato dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.**

**C. 2448 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Giordano, illustra il provvedimento in titolo.

Segnala preliminarmente che il Senato non ha apportato modificazioni al decreto-legge e, dunque, la Commissione è chiamata a esaminarlo nel suo testo originario, composto di due articoli.

Al riguardo, preliminarmente rammenta che il decreto legislativo n. 216 del 2023 – adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 – ha disposto all'articolo 1, limitatamente all'anno 2024, la riduzione a tre delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito, innalzando il limite di reddito della cosiddetta *no tax area* previsto per i lavoratori dipendenti. Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevedeva che, nella determinazione degli acconti do-

vuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, sia per il periodo d'imposta 2024 sia per quello 2025, non si dovesse tener conto di questa riduzione delle aliquote e degli scaglioni e che, quindi, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata applicando le aliquote e detrazioni vigenti al 2023. Successivamente, la riduzione delle aliquote e degli scaglioni e l'aumento del limite di reddito della *no tax area* sono state rese strutturali dall'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025, legge n. 207 del 2024.

Evidenzia poi come, secondo quanto chiarito dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'impossibilità di tener conto delle modifiche apportate alle aliquote e agli scaglioni, nella determinazione degli acconti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, appaia incoerente per gli acconti dovuti per l'anno 2025, considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* sopra menzionate.

Di conseguenza l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame circoscrive al solo periodo d'imposta 2024 l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023; si prevede, conseguentemente, che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 2023 per il solo anno 2024 e, successivamente, rese strutturali dalla legge di bilancio 2025. Inoltre, per effetto delle medesime modifiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, una detrazione pari a 1.955 euro, rispetto a quella previgente di 1880 euro. In tal modo, come precisa la Relazione tecnica, i contribuenti possono beneficiare delle suddette agevolazioni già in sede di acconto.

Il comma 2 incrementa di 245,5 milioni di euro, per l'anno 2026, il fondo di parte corrente – di cui all'articolo 1, comma 886,

della legge n. 207 del 2024, legge di bilancio 2025 – destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025. In particolare, viene stabilito che a tali oneri, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge di bilancio 2025, legge n. 213 del 2023. Si prevede, altresì, che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sempre pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento del sopra menzionato Fondo di parte corrente.

Infine, ricorda che ai sensi dell'articolo 2 il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il 24 aprile 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-00286 Congedo: Modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marco OSNATO, *presidente*, invita l'onorevole Milani, in qualità di cofirmatario, a illustrare l'atto di indirizzo.

Massimo MILANI (FDI) illustra la risoluzione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando l'importante ruolo svolto dall'Agenzia delle entrate nel processo di dematerializzazione nell'emissione degli scontrini fiscali. Si tratta, a suo avviso, di una innovazione tecnologica che – se applicata su larga scala – potrebbe avere un impatto positivo non solo sull'ambiente, attraverso l'eliminazione della carta chimica su cui è stampato lo scontrino fiscale, ma anche sul rapporto tra i cittadini e gli esercizi commerciali, con specifico riferimento ai profili fiscali.

Marco OSNATO *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione dell'atto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 giugno 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

**La seduta comincia alle 19.10.**

**DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.**

**C. 2248 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna delle ore 15.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 7 proposte emendative (vedi allegato 3).

Ricorda innanzitutto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Evidenzia come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda inoltre che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Rammenta quindi che il contenuto del provvedimento è estremamente circoscritto e specifico, limitandosi a recare una norma di diritto transitorio che incide esclusivamente sulla disciplina temporale degli acconti IRPEF dovuti per il periodo di imposta 2025, come definita dal decreto legislativo n. 216 del 2023.

Alla luce di tale considerazione, rileva che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

1.01 Alifano, in quanto apporta modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di rimodulare gli scaglioni Irpef e le soglie di reddito cui si applica la detrazione per redditi da lavoro dipendente;

1.02 Alifano, che interviene in materia di detrazioni fiscali, recando una specifica

disciplina che consente di optare per il rimborso in denaro in luogo delle detrazioni spettanti per le locazioni immobiliari;

1.03 Alifano, che interviene in materia di detrazioni fiscali, elevando l'ammontare delle detrazioni per gli interessi passivi sui mutui e di quelle spettanti per i canoni di locazione di immobili;

1.04 Alifano, il quale incide sulle detrazioni fiscali, escludendo le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.05 Alifano, il quale incide sulle detrazioni fiscali escludendo le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.06. Alifano il quale incide sulle detrazioni fiscali, escludendo le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.07 Del Barba, che reca una definizione degli intermediari finanziari ai fini del regime fiscale di *stock options* ed emolumenti variabili.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 20.15 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle ore 9.45 di domani, 12 giugno 2025.

**La seduta termina alle 19.15.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.****EMENDAMENTO 1.6 DELLA RELATRICE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sopprimere il capoverso numero 1).*

**0.1.6.1.** Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

*Alla parte consequenziale, numero 1), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « quale garanzia di tutela della fede » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. »;

2) al comma 2, lettera *a)*, l'alea è sostituita dalla seguente:

« *a)* introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile: »

3) al comma 2, lettera *a)*, il numero 1), è sostituito dal seguente:

« 1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria »;

4) al comma 2, lettera *a)*, al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale »;

5) al comma 2, lettera *a)*, il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) Semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

*3-bis)* Istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori; »

6) al comma 2, lettera *m)*, dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e dopo la parola: « gioco » sono soppresse le seguenti: « a distanza ».

**0.1.6.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

***(Inammissibile, ad eccezione della lettera b-bis), numero 3), capoverso numero 1)***

*Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sostituire il capoverso numero 1), con il seguente:*

1) alla lettera *a)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione

di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria; ».

**0.1.6.3.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

*Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all'articolo 32 della Costituzione.*

**0.1.6.4.** Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

*Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività; ».

**0.1.6.5.** Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.

*Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili ».

**0.1.6.6.** D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

***(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)***

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

*Conseguentemente:*

*dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera a), numero 1), la parola: « diminuzione » è sostituita dalla seguente: « revisione »;

2) alla lettera m), dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e le parole: « a distanza » sono soppresse;

*dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

**1.6.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.****PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

*Conseguentemente:*

*dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) all'articolo 15, comma 2:*

1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»;

2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;

*dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 21, comma 1, ali-nea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».*

**1.6.** La Relatrice.

## ALLEGATO 3

**DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## Art. 1-bis.

*(Modifica alla disciplina IRPEF)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento »;

2) all'articolo 13, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 65.000 euro ».

2. Il presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato. »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

**1.01.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## Art. 1-bis.

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20

milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.02.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

*a)* per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibi-

bire ad abitazione, di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 15;

*b)* per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera *i-sexies)* del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 01, lettera *a)*, le parole: « euro 300,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 »;

*b)* al comma 01, lettera *b)*, le parole: « euro 150,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300,00. ».

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.03.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera *e-ter*) dell'articolo 15 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.04.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del presente Testo Unico, nonché ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.05.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Riordino delle detrazioni)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1.06.** Alifano, Raffa, Gubitosa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

*(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)*

1. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**1.07.** Del Barba.

**(Inammissibile)**